

COMUNE DI PESCIA

- Provincia di Pistoia -

Regolamento

Centro Storico, Zona di particolare rilevanza urbanistica, Area Pedonale, Zona Traffico Limitato

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 15/12/2015

INDICE

Art.1 - Definizioni

Art.2 - Delimitazioni

Art.3 - Accesso alla Z.T.L.

Art.4 - Accesso all'A.P.

Art.5 - Segnaletica stradale

Art.6 - Regolamentazione della circolazione

Art.7 - Autorizzazioni per l'accesso alla Z.T.L.

Art.8 - Accesso giornaliero alla Z.T.L.

Art.9 - Accesso temporaneo all'A.P.

Art.10 - Contrassegni

Art.11 - Modalità per la richiesta dei contrassegni

Art.12 - Modalità di approvazione ed attuazione del regolamento

Art.13 - Modifiche del regolamento

Allegato A - Domanda primo rilascio

Allegato B - Rinnovo

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Zona "A" - art.7, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita nel modo seguente:
 - Zona Centro Storico definita dall'art.2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n.1444.
2. Zona di particolare rilevanza urbanistica - art.7, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita:
 - Zona dove sussistono esigenze e condizioni particolare di traffico.
3. Area pedonale (A.P.) - art.3, comma 1, voce 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita nel modo seguente:
 - Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi ed i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
4. Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) - art.3, comma 1, voce 54, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 è definita nel modo seguente:
 - Zona a Traffico Limitato, si deve intendere l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Art. 2

DELIMITAZIONI

1. La "**Zona Centro Storico 1**" (Duomo) ha come limiti territoriali quelli riportati nell'elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All'interno della Zona ricadono le seguenti vie e piazze: via Sdrucchiolo del Duomo, Piazzetta del Ducci, Via Sterponi, Via del Carmine, Via della Fontana, Via di Santa Chiara, Piazza Garzoni, Via del Seminario, Via della Cattedrale, Piazza Duomo, Piazza della Maddalena, Vicolo delle Conce, Via dei Marchi, Via del Loreto, Piazza C. Anzilotti, Via della Porta Vecchia, Piazza Don Minzoni, Vicolo di Mezzo, Via Pompeo della Barba, Via Simonetti, Via Giusti, Via delle Casette, via Mozza, via Cavour e Piazzetta dei Vetturali.
2. La "**Zona Centro Storico 2**" ha come limiti territoriali quelli riportati nell'elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All'interno della Zona ricadono le seguenti vie e piazze: Via Amendola (da inizio fino ad intersezione con [Piazza Leonardo da Vinci](#)), piazza Matteotti, Via Sismondi (da inizio fino ad intersezione con Via San Michele), Via Buonvicini, Via Andreotti, Via Ricasoli, Piazza XX Settembre, Borgo della Vittoria, Via del Torrione, Via Roma, Piazza del Mercato, Via Santa Maria, Via dell'Acqua, Via Rosellini, Via Uliveti, Via Turini, Piazza Mazzini, Piazza Gramsci, Ruga degli Orlandi, Piazza degli Obizzi, Via Obizzi, Via dei Vetturali, Via del Pozzetto, Via del Diaccio, Via dell'Aietta, Via S.S. Annunziata, Canto del Ferrucci, Via San Giuseppe, Via San Policronio, Piazza Santo Stefano, Via dei Colletti, Via Oberdan, Via del Giuggiolo, Via dei Forni, Via Cairoli, Via Pacini, Piazza San Romualdo, Piazza del Pesce, Via Santo Stefano, Via Cornacchini, Via di Castello, [Piazza del Palagio](#), [Via della Scala Santa](#), [Piazza del Moro](#) e [Via San Romualdo](#).

3. La “**Zona di particolare rilevanza urbanistica**” (Zona F - Parco Urbano Collodi) ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Zona ricadono le seguenti vie e piazze: Via VIII Marzo, Via delle Cartiere, Via del Casone, Via del Cimitero, Piazza Ciomei, Piazza Carlo Collodi, Via per Collodi Castello, Via Colombo, Via Deledda, Via D’Alessandro, Via della Filanda, Via del Fiume, Piazza delle Fontane, Via di Fori, Via di Fucina, Via La Ruga, Via Lunga Est, Via Lunga Ovest, Via Nenni, Piazza della Pace, Via Pasquinelli, Via della Pescia, Via del Pillo, Via della Rughetta, Piazza San Bartolomeo, Via di San Gennaro, Via San Martino, Piazza Sant’Antonio, Via Sarpi, Via Vecchia e Piazza della Vittoria.

4. La “**Area Pedonale 1**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno dell’Area Pedonale ricadono le seguenti vie e piazze: via Balducci (da civico n.6 ad intersezione con via Sismondi), Piazza Matteotti.

5. La “**Area Pedonale 2**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno dell’Area Pedonale ricadono le seguenti vie e piazze: via Pompeo della Barba.

6. La “**Zona a Traffico Limitato 1**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via del Pozzetto, via dei Vetturali, via S. Giuseppe, via del Diaccio, via dell’Aietta, Piazza del Pesce, Canto del Ferrucci, via I. Rosellini, via SS. Annunziata, via degli Uliveti.

7. La “**Zona a Traffico Limitato 2**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via Sterponi, via del Carmine, via della Fontana, via S. Chiara, Piazza Garzoni, Piazzetta dei Vetturali, via del Seminario.

8. La “**Zona a Traffico Limitato 3**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via della Cattedrale.

9. La “**Zona a Traffico Limitato 4**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via Mozza.

10. La “**Zona a Traffico Limitato 5**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via della Porta Vecchia (tratto tra Piazza Don Minzoni e via G. Giusti).

11. La “**Zona a Traffico Limitato 6**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via del Loreto, Piazza C. Anzilotti, vicolo delle Conce, via dei Marchi, via di Mezzo, via della Maddalena, via della Porta Vecchia (tratto tra via dei Marchi a Piazza Don Minzoni).

12. La “**Zona a Traffico Limitato 7**” ha come limiti territoriali quelli riportati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione di Giunta comunale.

All’interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via S. Maria e via dell’Acqua.

Art. 3

ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. In tutte le Z.T.L. possono accedere, per transito e sosta ove consentita, senza ulteriore autorizzazione:
 - 1) veicoli, contraddistinti da idonei simboli, di: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Idraulica, Polizia Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze Armate;
 - 2) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, ecc.), individuati da idonei simboli apposti sulla carrozzeria;
 - 3) velocipedi e biciclette a pedalata assistita;
 - 4) veicoli adibiti (immatricolati) al trasporto merci di peso complessivo fino a 35 q.li, per le operazioni di carico e scarico comprovate da idonei documenti, destinate a soggetti con sede o residenza all'interno della Z.T.L. *a condizione che* l'accesso e la permanenza nell'area avvenga nelle fasce orarie dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nonché l'obbligo di esporre il disco orario durante la sosta per 30 minuti max”;
 - 5) veicoli utilizzati per effettuare le riparazioni stradali pubbliche, delle fognature, dell'illuminazione, dei servizi e di altri impianti pubblici per interventi ricadenti nella Z.T.L., contraddistinti da idonea simbologia;
 - 6) veicoli utilizzati dalla Guardia Medica e dai medici di base esercenti la medicina generale nel Comune di Pescia in compiti d'istituto, contraddistinti da idoneo contrassegno da apporre in modo visibile sul parabrezza.
2. In tutte le Z.T.L. possono accedere, per transito e sosta ove consentita, con obbligo di esporre la comunicazione fatta al Comune di Pescia:
 1. utenti delle attività economiche per carico e scarico merci, in tal caso, la comunicazione può essere fatta anche dal titolare della stessa, con l'obbligo di trasmettere entro 5 giorni dall'accesso idonea documentazione fiscale;
 2. veicoli di trasporto collettivo di persone (trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Pescia;
 3. veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l'orario di pubblico servizio;
 4. veicoli delle Amministrazioni Pubbliche, per compiti d'istituto, salvo quelli del Comune di Pescia riconoscibili da idoneo contrassegno;
 5. veicoli condotti da soggetti incaricati o dipendenti di Uffici Giudiziari per compiti d'istituto;
 6. veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
 7. veicoli condotti da soggetti (terzi) incaricati dall'Amministrazione Comunale di Pescia di effettuare servizi per conto della stessa;
 8. veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, per l'espletamento di un servizio nella Z.T.L. o A.P.;
 9. veicoli adibiti al servizio di sicurezza privato e/o di vigilanza con scorta persone e di investigazione;

10. veicoli di soccorso sanitario;
 11. veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) e delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno della Z.T.L. [In tal caso la comunicazione può avere carattere annuale;](#)
 12. veicoli condotti da operatori sociali che effettuano servizio di assistenza domiciliare all'interno della Z.T.L. [In tal caso la comunicazione può avere carattere annuale;](#)
 13. veicoli adibiti alla fornitura alle farmacie di medicinali urgenti;
 14. veicoli adibiti all'assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute;
 15. veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie, eccetto quelli del canile convenzionato;
 16. veicoli per la raccolta di rifiuti, diversi dal servizio pubblico;
 17. veicoli utilizzati da soggetti, diversi dal servizio pubblico, che effettuano il recapito di prodotti postali;
 18. autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
 19. veicoli con motore elettrico ad emissioni zero;
 20. veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi;
 21. veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili previsto dal Codice della Strada;
 22. veicoli adibiti a trasporto valori;
 23. veicoli utilizzati da organi di stampa esclusivamente nell'esercizio dell'attività e per il tempo strettamente necessario;
 24. veicoli utilizzati dagli operatori per lo svolgimento di mercati ambulanti, manifestazioni culturali, sportive od ai quali siano state rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico su aree poste all'interno della Z.T.L.;
 25. veicoli adibiti a soccorso stradale.
3. Alla "**Zona Centro Storico 1**", si accede da: Via Giusti, Via Simonetti, via Sdrucchiolo del Duomo, Via C. Battisti.
 4. Alla "**Zona Centro Storico 2**", si accede da: Piazza San Romualdo, Piazza XX Settembre, Via Sismondi, Via del Torrione, Via San Giuseppe, Piazza Gramsci.
 5. Alla "**Zona di particolare rilevanza urbanistica**" (Parco Urbano Collodi), si accede da: Via delle Cartiere, Via Pasquinelli, Via Colombo.
 6. Alla "**Zona a Traffico Limitato 1**", si accede da: via San Giuseppe civico n.37, Piazza del Pesce, Via dei Vetturali, Via del Pozzetto.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
 7. Alla "**Zona a Traffico Limitato 2**", si accede da: Via Sterponi, Via del Seminario.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
 8. Alla "**Zona a Traffico Limitato 3**", si accede da: via della Cattedrale.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.

9. Alla “**Zona a Traffico Limitato 4**”, si accede da: Via Mozza.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
10. Alla “**Zona a Traffico Limitato 5**”, si accede da: Via della Porta Vecchia (lato Via Giusti).
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
11. Alla “**Zona a Traffico Limitato 6**”, si accede da: Via del Loreto.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
12. Alla “**Zona a Traffico Limitato 7**”, si accede da: via S. Maria.
La limitazione al transito nella Zona ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.

Art. 4

ACCESSO ALL’A.P.

1. All’A.P. 1, come delimitata all’art.2, si accede da: via Balducci, via Sismondi.
2. All’A.P. 2, come delimitata all’art.2, si accede da: via A. Simonetti, Piazza Anzilotti.
3. La limitazione al transito nell’A.P. ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.
4. Alla A.P. possono accedere, per transito e sosta ove consentita, senza ulteriore autorizzazione:
 - veicoli in servizio di emergenza;
 - velocipedi o assimilati;
 - veicoli, contraddistinti da idonea simbologia apposta sulla carrozzeria, di: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Idraulica, Polizia Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze Armate;
 - veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, ecc.), individuati da idonei simboli apposti sulla carrozzeria;
 - veicoli adibiti (immatricolati) al trasporto merci di peso complessivo fino a 35 q.li, per le operazioni di carico e scarico comprovate da idonei documenti, destinate a soggetti con sede o residenza all’interno della Z.T.L. *a condizione che* l’accesso e la permanenza nell’area avvenga nelle fasce orarie dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nonché l’obbligo di esporre il disco orario durante la sosta per 30 minuti max”;
 - veicoli utilizzati dalla Guardia Medica e dai medici di base esercenti la medicina generale nel Comune di Pescia in compiti d’istituto, contraddistinti da idoneo contrassegno da apporre in modo visibile sul parabrezza;
 - veicoli utilizzati per effettuare le riparazioni stradali pubbliche, delle fognature, dell’illuminazione, dei servizi e di altri impianti pubblici per interventi ricadenti nell’A.P., contraddistinti da idonea simbologia.
5. Alla A.P. possono accedere, per transito e sosta ove consentita, con l’obbligo di esporre la comunicazione fatta al Comune di Pescia:
 - veicoli aventi esposto l’apposito contrassegno per disabili previsto dal Codice della Strada;

- veicoli delle Amministrazioni Pubbliche, per compiti d'istituto, eccetto quelli del Comune di Pescia riconoscibili da idoneo simbolo;
- veicoli di soccorso sanitario;
- veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) e delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno dell'A.P.;
- veicoli condotti da operatori sociali che effettuano servizio di assistenza domiciliare all'interno dell'A.P.;
- veicoli adibiti all'assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute;
- veicoli utilizzati dagli operatori di manifestazioni culturali, ricreative, sportive o mostre ai quali siano state rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico su aree ricadenti all'interno della A.P.;
- veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;
- veicoli a servizio dei medici di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia, esclusivamente nell'espletamento delle proprie mansioni;
- veicoli utilizzati da soggetti, diversi dal servizio pubblico, che effettuano il recapito di prodotti postali;
- chi ha la disponibilità di garage o posti auto esterni di proprietà o concessi in uso.

Art. 5

SEGNALETICA STRADALE

1. Agli accessi delle Z.T.L. e delle A.P. deve risultare installata la segnaletica stradale di cui alle figura II 320 e figura II 322, art.135 del D.P.R 16.12.1992 n.495.
2. La segnaletica verticale ed orizzontale interna alle Z.T.L. ed alle A.P. deve essere limitata allo stretto necessario così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico.
3. Per quanto concerne la mobilità pedonale, ove assenti i marciapiedi, dovranno essere realizzati, per quanto possibile, percorsi pedonali a raso individuabili da apposita simbologia.

Art. 6

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

1. La regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare nelle Z.T.L., oltre a quella prevista dai provvedimenti vigenti in quanto compatibili, deve essere quella di seguito descritta:
 - A. in ciascuna Z.T.L. è ammessa il transito, previo rilascio del relativo contrassegno, ai seguenti soggetti:
 - a) residenti e domiciliati nella misura di n.2 **veicoli per nucleo familiare**;
 - b) possessori garage o area esterna adibita a parcheggio di proprietà o concessi in uso, in relazione al numero di posti auto disponibili;
 - c) utenti fruitori di strutture sanitarie pubbliche e convenzionate;
 - d) attività economiche con sede nella Z.T.L., per un numero massimo di n.2 contrassegni per ogni Ditta;
 - e) agenti e rappresentanti di commercio;

- f) enti non commerciali, Onlus, per un numero massimo di n.2 contrassegni per ogni ente/associazione, con sede nella ZTL;
- g) strutture ricettive per l'accesso di clienti e dipendenti;
- h) possessore di immobili, per un numero massimo di n.1 contrassegno;
- i) persone che accompagnano il minore a scuola posta all'interno della Z.T.L.;

B. Zona Centro Storico 1 (Duomo):

- a) nelle aree di sosta riservate ai residenti in via Sterponi, via del Carmine, via della Fontana, via Santa Chiara, Piazza Garzoni, via del Seminario, via della Cattedrale, Piazza Anzilotti, via della Porta Vecchia, via Mozza, Piazza dei Vetturali, via dei Marchi è consentita la sosta ai residenti delle suddette strade ed a quelli di via Giusti (tratto tra Porta Vecchia e Piazza Duomo) e l'accesso alle rispettive Z.T.L.;

C. Zona Centro Storico 2:

- a) nelle aree di sosta riservate ai residenti in Piazza Obizzi, via Rosellini, via Ruga degli Orlandi, via dei Vetturali, via del Pozzetto, via del Diaccio, via S.S. Annunziata, Piazza S. Stefano, via Oberdan, via del Giuggiolo, via Cairoli, Piazza San Romualdo, Piazza del Pesce, Piazza del Palagio e Piazza del Moro, è consentita la sosta ai residenti delle suddette strade ed ai residenti di viale Buozzi e di viale Forti nonché l'accesso alle rispettive Z.T.L.;

D. Zona di particolare rilevanza urbanistica (Parco Urbano Collodi):

- a) nelle aree di sosta riservate ai residenti in Piazza della Pace, lato ovest, è consentita la sosta ai residenti di Collodi;

2. nelle aree di sosta riservate ai residenti, fuori le Z.T.L. e A.P., è ammessa la sosta dei veicoli dei residenti e domiciliati nella misura di n. 2 veicoli per nucleo familiare;

3. in via Vetturali, via del Diaccio, Piazza del Pesce:

- a) è consentito il transito dalle ore 6,00 alle ore 15,00 nei giorni di svolgimento del mercato settimanale;

4. in ciascuna ZTL è ammesso il solo transito per l'accesso ai passi carrabili regolarmente autorizzati, per aree o locali idonei alla sosta di veicoli, previa *apposita comunicazione al Comune di Pescia* da esibire agli Addetti al controllo;

5. nell'area interna alla scuola di Valchiusa:

- a) divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.30, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00, eccetto scuolabus e trasporto persone per momentanea difficoltà di deambulazione e autorizzati;
- b) divieto di fermata h 24, eccetto scuolabus e trasporto persone per momentanea difficoltà di deambulazione e autorizzati;
- c) tratto di strada adiacente alla biblioteca la limitazione della sosta dei veicoli per il tempo di 30 minuti e l'installazione del segnale Figura II 172 "Disco orario h 24";
- b) tratto di strada adiacente all'ingresso cucina, fuori dai suddetti orari, divieto di transito eccetto scuolabus e veicoli a servizio della scuola (ad esempio: trasporto persone per momentanea difficoltà di deambulazione, carico e scarico merci, ecc.);

6. in via Balducci (da civico n.2 a civico n.6):

- a) parcheggio riservato a ciclomotori, lato sinistro;
- b) divieto di sosta lato destro;

7. i cantieri sono accessibili solo per carico e scarico e per raggiungere i garage o aree esterne di proprietà o in concessione, adibite a parcheggio;
8. il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia è autorizzato a sostare negli stalli di sosta riservati ai residenti;
9. il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia è autorizzato a sostare nell'aree regolamentate con disco orario senza l'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, salvo l'iniziale attivazione del dispositivo di controllo;
10. l'A.O. Polizia Municipale e l'A.O. Lavori Pubblici e Ambiente, ognuno per competenza, potranno rilasciare in deroga permessi in caso di necessità o per particolare esigenze motivate (art.7, comma 4, D.Lgs. n.285/1992).

Art. 7

AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. Oltre ai veicoli di cui all'art.3, possono accedere alla rispettive Z.T.L. i veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno di cui all'art.10.
2. Previa presentazione al Comune di apposita domanda in bollo di cui all'art.11, hanno diritto all'ottenimento del contrassegno, con validità fino al mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio:
 - 1) i veicoli dei soggetti residenti e domiciliati nella rispettiva Z.T.L., ad eccezione dei ciclomotori;
 - 2) i ciclomotori con targa intestata a residente o domiciliato, purché condotto dagli stessi;
 - 3) i veicoli di proprietà di Ditte ma utilizzati dai residenti o domiciliati che sono titolari, soci, amministratori, presidenti o legali rappresentanti delle Ditte stesse;
 - 4) i veicoli di proprietà di Ditte ma utilizzati da dipendenti residenti o domiciliati, a condizione che alla comunicazione da presentare al Comune venga allegata apposita dichiarazione della Ditta di conferimento ad uso permanente del veicolo;
 - 5) possessori dei immobili;
 - 6) veicoli degli esercenti attività economiche avente sede all'interno della Z.T.L.;
 - 7) possessore di garage o di area esterna di proprietà o concessa in uso e adibita a parcheggio oppure di deposito merce.

La richiesta di rinnovo che, almeno 15 giorni prima della scadenza, il titolare è tenuto ad inviare all'A.O. Polizia Municipale, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni delle condizioni e previo pagamento della tariffa.
3. Previa presentazione al Comune di apposita comunicazione di cui all'art.11 hanno diritto all'ottenimento del contrassegno, con validità fino al mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio:
 - a) veicoli della persona per accompagnare il minore a scuola se posta all'interno delle Z.T.L.. Per istituti scolastici si devono intendere le scuole statali e paritarie alle quali vanno aggiunti i nidi d'infanzia comunali convenzionati;
 - b) il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia;
 - c) utenti strutture ricettive;
 - d) enti non commerciali e Onlus, aventi sede all'interno della Z.T.L.;

- e) trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione.
4. Previa presentazione al Comune di apposita domanda in bollo di cui all'art.11, possono ottenere il contrassegno temporaneo, di validità non superiore ad anni uno rinnovabile, per l'accesso alla Z.T.L.:
 - a) i veicoli di proprietà di Ditte o titolari, soci, amministratori, presidenti o legali rappresentanti di Ditte che eseguono lavori all'interno della Z.T.L..
 5. In caso di sostituzione dei veicoli è sufficiente una apposita comunicazione per il rilascio di nuovo contrassegno.
 6. Possono accedere alla Z.T.L. tutti i veicoli "sostitutivi" condotti da titolari di contrassegno per l'accesso alla Z.T.L., purché venga esposta in modo ben visibile, vicino al contrassegno, apposita dichiarazione dell'officina riparazione veicoli riportante la targa del veicolo in riparazione e la targa del veicolo sostitutivo.
 7. L'Amministrazione Comunale può concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alla Z.T.L., per il transito e sosta o per il solo transito, previa domanda degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.
 8. Per domiciliato si deve intendere chi ha la dimora. Per dimora deve intendersi la necessità della presenza in un dato luogo che può non assumere i caratteri della consuetudine di vita poiché ciò integrerebbe la diversa figura della residenza. In ogni caso, per considerare la dimora come sede, sia pure tenue, è necessario attribuirle una certa stabilità che possa giustificare la sua rilevanza come il luogo cui riconnettere una localizzazione spaziale del soggetto.
 9. Per i veicoli devono intendersi sia quelli intestati al richiedente il contrassegno sia quelli non di proprietà ma ad uso esclusivo.

Art. 8

ACCESSO GIORNALIERO ALLA Z.T.L.

1. I veicoli, eccetto gli autocarri con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate, che non rientrano nelle categorie già elencate negli artt.3 e 7 del presente regolamento e che devono accedere un unico giorno alla Z.T.L. per:
 - a) l'esecuzione di lavori, riparazioni, assistenze, traslochi;
 - b) utilizzati da agenzie investigative in occasione di indagini per le quali sia indispensabile l'accesso alla Z.T.L.;
 - c) utilizzati dalle Autoscuole limitatamente all'effettuazione degli esami per il conseguimento della patente di guida;
 - d) rappresentanti e agenti di commercio;
 - e) per manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche;
 - f) assistenze domiciliari;
 - g) trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione;
 - h) per visite mediche. A tal fine, comunica entro il giorno successivo: targa del veicolo utilizzata dal medico; data e la fascia oraria di accesso e di uscita dalla Z.T.L.; indirizzo e numero civico dove e' stato prestato l'intervento; numero di iscrizione all'ordine professionale;
 - i) utenti fruitori di strutture sanitarie pubbliche e convenzionate in caso di accesso occasionale (solo per chi si sottopone a visite o prestazioni sanitarie, non per - ad esempio - il ritiro dei referti o la prenotazione di esami);
 - j) per recarsi ad ambulatori medici;

- k) per il solo svolgimento di attività di documentazione fotografica e/o cinematografica mediante l'impiego di attrezzature di un certo rilievo in ragione delle quali risulta loro necessario accedere a luoghi.

devono esporre la comunicazione fatta al Comune di Pescia.

Art. 9

ACCESSO TEMPORANEO ALLA A.P.

1. Oltre ai veicoli di cui all'art.4 possono accedere alla A.P. i veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno di cui all'art.11.
2. Previa presentazione al Comune di apposita domanda in bollo hanno diritto all'ottenimento del contrassegno per l'accesso alla A.P. con validità temporanea:
 - i veicoli che occorrono per l'esecuzione di lavori, riparazioni, assistenze, traslochi, ecc. dai quali non è possibile effettuare il trasferimento dei materiali o degli strumenti di lavoro da aree esterne alle A.P..
 - i mezzi d'opera e le macchine operatrici che devono eseguire lavori, presso privati, all'interno delle A.P..
3. Previa presentazione al Comune di apposita comunicazione hanno diritto all'ottenimento del contrassegno per l'accesso alla A.P.:
 - a) enti non commerciali, ONLUS
 - b) l'esecuzione di lavori, riparazioni, assistenze, traslochi: con validità giornaliera;
 - c) utilizzati da agenzie investigative in occasione di indagini per le quali sia indispensabile l'accesso;
 - d) trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione;
 - e) utenti fruitori di strutture sanitarie pubbliche e convenzionate in caso di accesso occasionale (solo per chi si sottopone a visite o prestazioni sanitarie, non per - ad esempio - il ritiro dei referti o la prenotazione di esami);
 - f) veicoli condotti da soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di Pescia di effettuare servizi per conto della stessa, purché aventi esposto apposito contrassegno;
 - g) per il solo svolgimento di attività di documentazione fotografica e/o cinematografica mediante l'impiego di attrezzature di un certo rilievo in ragione delle quali risulta loro necessario accedere a luoghi.
4. I veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per l'accesso alla A.P. possono transitare lungo le strade ricadenti nella Z.T.L. necessarie per raggiungere la A.P..
5. L'A.O. Polizia Municipale e l'A.O. Lavori Pubblici e Ambiente, ognuno per competenza, potranno rilasciare in deroga permessi in caso di necessità o per particolare esigenze motivate (art.7, comma 4, D.Lgs. n.285/1992) previa comunicazione.

Art. 10

CONTRASSEGNI

1. Il contrassegno consentirà al titolare solo l'accesso per il transito, in quanto la sosta e la fermata sono disciplinate dalla segnaletica stradale installata.
2. La validità dei contrassegni è subordinata alla esposizione sul parabrezza del veicolo, ad eccezione dei veicoli a due ruote e di quelli non dotati di carrozzeria chiusa, in modo

chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e la sosta in assenza di autorizzazione.

3. Sul contrassegno deve essere indicato: dicitura Z.T.L. o A.P., numero, data di scadenza (se prevista), elenco targhe veicoli nucleo familiare, timbro del Comune, ologramma o altro sistema antifalsificazione. Sul contrassegno possono essere riportati ulteriori dati variabili dipendenti dal tipo di richiesta presentata. Il contrassegno avrà i seguenti colori:
 - Rosso A.P. 1;
 - Blu A.P. 2;
 - Verde Z.T.L. 1;
 - Marrone Z.T.L. 2;
 - Grigio Z.T.L. 3;
 - Celeste Z.T.L. 4;
 - Giallo Z.T.L. 5;
 - Viola Z.T.L. 6;
 - Rosa Z.T.L. 7.
4. I conducenti dei veicoli a due ruote e quelli non dotati di carrozzeria chiusa devono esibire il contrassegno per l'accesso alla Z.T.L. o A.P. ad ogni richiesta degli Addetti al controllo.
5. Non viene rilasciato il contrassegno per veicoli che siano provvisti di idonei e visibili simboli o scritti identificativi.
6. Negli stalli di sosta riservati ai residenti i contrassegni saranno proporzionalmente ridotti per i possessori di passi carrabili aventi locali idonei alla sosta di autovetture.
7. Le persone che accompagnano il minore a scuola posta all'interno della Z.T.L. o A.P., salvo se non diversamente disposto con ordinanza, potrà richiedere ed ottenere il rilascio di un contrassegno al quale potrà essere abbinata una sola targa. Il suddetto rilascio sarà subordinato alla produzione di documentazione da parte dell'istituto scolastico attestante l'iscrizione del minore. Il permesso avrà validità per l'intero anno scolastico (settembre-luglio) nell'orario di entrata e uscita. Nel caso di rilascio di più contrassegni, è vietato l'utilizzo contestuale degli stessi.
8. Il contrassegno è rilasciato a titolo gratuito ai seguenti soggetti:
 - a) enti non commerciali (culturali, ricreative, sociali, politiche, ecc.), Onlus;
 - b) operatori per il solo svolgimento di attività di documentazione fotografica e/o cinematografica mediante l'impiego di attrezzature di un certo rilievo in ragione delle quali risulta loro necessario accedere a luoghi ove vigono misure restrittive alla circolazione e/o alla sosta;
 - c) il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia
 - d) utenti strutture ricettive;
 - e) trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione;
 - f) persone per accompagnare i minori a scuola.
9. La variazione delle condizioni che hanno consentito il rilascio del contrassegno comporta la cessazione dell'efficacia dello stesso. In tal caso deve essere restituito il contrassegno.
10. Chiunque usi i contrassegni in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle

condizioni di colui che circoli all'interno della Z.T.L. o delle A.P., sprovvisto dell'apposito contrassegno. I contrassegni usati in modo improprio, o con validità scaduta, o usati da persona non avente titolo, verranno immediatamente ritirati dagli Addetti al controllo e trasmessi all'Ufficio competente che provvederà alla revoca. I contrassegni ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati ove ne permangano i requisiti.

11. In caso di smarrimento o furto del contrassegno deve essere fatta denuncia al Comune di Pescia ed in caso di richiesta verrà rilasciato il duplicato previo pagamento delle spese d'istruttoria, se previste. Nel caso di rientro in possesso dei documenti denunciati, il documento deve essere riconsegnato immediatamente alla Polizia Municipale. La mancata riconsegna e l'utilizzo del permesso denunciato possono comportare la violazione dell'articolo 650 c.p.

Art. 11

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRASSEGNI

1. Per l'ottenimento dei contrassegni, l'interessato deve presentare apposita comunicazione oppure apposita domanda in bollo al Sindaco.

Alla comunicazione od alla domanda in bollo devono essere allegati, ove previsti:

- copia integrale della carta di circolazione del veicolo;
- dichiarazione congiunta, del proprietario dell'alloggio e dell'affittuario (nel caso di locazione) od utilizzatore, dalla quale risulta l'indirizzo e l'utilizzo dell'immobile, la durata ed i motivi della locazione o dell'utilizzo;
- n. 1 marca da bollo tariffa vigente;
- diritti di segreteria tariffa vigente;
- ricevuta di pagamento diritti istruttoria;
- altro, ritenuto utile dall'A.O. Polizia Municipale.

Art. 12

MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. I vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta all'interno delle Z.T.L. ed alle A.P. sono resi noti mediante installazione della necessaria segnaletica previa emissione di ordinanza di cui all'art.7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.
2. L'A.O. Polizia Municipale e l'A.O. Lavori Pubblici e Ambiente, ognuno per competenza, devono seguire le procedure necessarie alla emissione degli atti nonché sulla installazione e manutenzione della segnaletica stradale necessaria.

Art. 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- a. Le modifiche da apportare al presente Regolamento dovranno essere approvate con Delibera della Giunta Comunale.
- b. Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti descritti dal presente Regolamento possono essere istituite previa emissione di apposita ordinanza di cui all'art.7 del D.Lgs. n.285/92.